



COMUNE DI PISA - Direzione 01 “Avvocatura Civica”

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DEL NUOVO ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI E DI ALTRI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, ANCHE STRAGIUDIZIALE, E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – PERIODO 2027-2029

LA DIRIGENTE

VISTE le Linee Guida per il conferimento di incarichi professionali, approvate con Determina dirigenziale n. 1010 del 3/06/2026 ai sensi dell'art. 56 lett. h del Dlgs 36/2023, che prevedono l'istituzione di apposito Elenco comunale degli Avvocati e di altri professionisti per il conferimento di:

1. incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale nelle controversie dinanzi alle autorità giudiziarie;
2. incarichi di assistenza dinanzi ad organismi di mediazione/conciliazione/arbitrato;
3. incarichi di difesa e tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti agli Organi di Giustizia Tributaria, fermo restando, per la selezione dei relativi professionisti, il necessario riferimento alle categorie professionali abilitate alla difesa nelle procedure tributarie ed ai relativi titoli di abilitazione ed albi professionali;

VISTA la determinazione D01 n. 1248 del 14/07/2026, con la quale è stato approvato lo schema di Avviso pubblico finalizzato alla istituzione dell'Elenco predetto, nonché il relativo modello di domanda;

RENDE NOTO

che il Comune di Pisa intende istituire apposito Elenco di professionisti legali dal quale attingere ai fini dell'eventuale affidamento di incarichi in caso di impedimento, impossibilità e incompatibilità da parte dei Funzionari Avvocati, dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, assegnati stabilmente all'interno della Direzione "Avvocatura civica"

e INVITA

gli Avvocati iscritti agli Ordini degli Avvocati della Toscana e di Roma, nonché gli altri professionisti abilitati alla difesa nelle procedure tributarie ed iscritti ai relativi Albi professionali, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nell'Elenco innanzi menzionato.

A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni:

1. Iscrizione nell'Elenco

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La finalità della costituzione dell'Elenco è di permettere ai professionisti di manifestare la disponibilità all'assunzione di un eventuale incarico ed al Comune di individuare avvocati qualificati in seguito ad una procedura ispirata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su apposita domanda, presentata da singoli professionisti iscritti al rispettivo albo professionale, la quale dovrà contenere specifica dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi di consulenza ovvero di assistenza, anche stragiudiziale e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Il professionista dovrà specificare inoltre le materie e/o gli ambiti di specializzazione in relazione ai quali dichiara detta disponibilità (diritto civile, penale, amministrativo, tributario, ecc.), la data di iscrizione al relativo albo professionale, nonché le giurisdizioni innanzi alle quali è abilitato al patrocinio.

Ciascun avvocato in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti potrà formulare domanda di essere inserito in uno o più Sezioni.

I professionisti che avranno correttamente presentato la propria domanda saranno inseriti nell'Elenco che, per comodità di consultazione, verrà redatto secondo il criterio alfabetico ed a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, indicati nel presente Avviso. L'ordine indicato non costituisce graduatoria di merito.

Potrà essere disposto il diniego all'iscrizione, laddove si riscontri la carenza di uno o più di detti requisiti.

Nel caso venissero riscontrate falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

2. Validità dell'Elenco e suo aggiornamento

L'Elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato con le nuove iscrizioni ogni semestre.

L'aggiornamento dell'Elenco potrà riguardare sia nuovi inserimenti che l'aggiornamento dei dati dei professionisti già inseriti.

L'Elenco sarà consultabile sul sito Internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. Requisiti per l'inclusione nell'Elenco

- Requisiti generali

- A. Iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati e/o abilitazione all'esercizio del patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;
- B. Godimento dei diritti civili e politici;

C. Possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con idoneo massimale, le cui condizioni contrattuali rispettino gli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 22.9.2016 ed eventuali sue modifiche e integrazioni;

D. Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

E. Assenza di condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali pendenti noti all'interessato, assenza di sottoposizione a misure interdittive, di prevenzione e/o cautelari;

F. Assenza di sanzioni disciplinari;

G. Non aver commesso gravi errori professionali accertati giudizialmente o nell'ambito di procedimenti disciplinari;

H. Non essere sospeso dall'albo degli Avvocati anche temporaneamente per motivi disciplinari;

I. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni (disposizioni normative antimafia);

J. Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi e oneri assistenziali e previdenziali;

K. Non essere comunque in alcuna delle situazioni che determinano motivi di esclusione come indicate negli artt. 94, 95 e 96 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativamente alle ipotesi applicabili;

L. Assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità: fatta salva la possibilità di

partecipare alla procedura selettiva di cui al presente Avviso ma con obbligo di indicare nella Domanda l'eventuale causa di conflitto di interesse o di situazioni di incompatibilità mediante specifica dichiarazione, prima dell'inserimento nell'Elenco e per tutto il periodo di valenza dell'Elenco medesimo nonché fino al completamento degli incarichi affidati, è condizione imprescindibile l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interesse nel rispetto dell'art 24 del Codice Deontologico Forense e nel rispetto dell'obbligo di astensione nelle situazioni e circostanze indicate dall'art. 7 del DPR 16.4.2013 n. 62 e dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. In caso di dichiarata sussistenza di conflitto di interesse / incompatibilità, l'iscrizione nell'Elenco, sussistendone i requisiti, è subordinata alla cessazione della causa di conflitto di interesse / incompatibilità, da rendere con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'Avvocato entro quindici giorni dalla richiesta. Costituisce specifica ipotesi di conflitto

d'interessi essere parte sostanziale in contenzioso promosso contro l'Ente Comunale in sede stragiudiziale e/o giudiziale per tutta la durata del contenzioso. L'assenza di conflitto d'interessi e l'incompatibilità di cui al presente punto, dovrà essere garantita anche con riferimento agli Avvocati facenti parte di una medesima società di Avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali o che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con l'Avvocato rientrante in Elenco.

Tutti i requisiti di cui al presente Avviso, autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i., dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda, entro il termine di scadenza del presente Avviso o alle scadenze per gli anni successivi o alla data di presentazione della domanda di inserimento in altra Sezione dell'Elenco.

4. Cancellazione dall'Elenco

E' facoltà dell'Avvocato iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'Elenco, fermo restando l'obbligo professionale, salvo sopraggiunto venir meno dei requisiti generali, di portare a termine gli incarichi già attribuiti nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti.

Sarà disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico già assunto;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- si siano, comunque, resi responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano intentato, durante la durata dell'incarico loro affidato dal Comune di Pisa, cause contro l'Amministrazione comunale.

L'accettazione di incarichi in cause civili, penali, amministrative o tributarie contro il Comune di Pisa comporterà la cancellazione automatica ed immediata dall'Elenco.

5. Affidamento degli incarichi

Il professionista a cui affidare l'incarico sarà individuato tra gli iscritti nell'Elenco, nella relativa sezione di riferimento, sulla base della specifica esperienza professionale documentata con specifico riferimento all'oggetto della controversia, sulla base di valutazione che sarà effettuata di volta in volta dall'Amministrazione. Il conferimento dell'incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare, a seguito determinazione di affidamento che verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Pisa nella sezione Amministrazione Trasparente.

Nell'affidamento degli incarichi sarà assicurata la rotazione, tenendo conto degli incarichi già conferiti, non procedendo tendenzialmente all'affidamento di ulteriore incarico al medesimo professionista, fatta salva la possibilità di derogare al criterio della rotazione in caso di assoluta particolarità della controversia ed in mancanza in capo agli altri iscritti nell'Elenco della necessaria e specifica competenza documentata, al fine di soddisfare l'esigenza di efficacia dell'attività difensiva.

Per quanto riguarda l'affidamento dell'incarico si rimanda alle linee guida.

6. Trattamento economico

Il compenso professionale sarà determinato, nel rispetto dell'art. 1 e 3 Legge 21 aprile 2023, n. 49 e dell'art. 13 della Legge 247/2012, in conformità al vigente DM 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.04.2014, poi aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022, fatte salve le eventuali successive disposizioni di legge o regolamento, applicando all'attività effettivamente resa per ciascuna fase i valori di cui ai parametri vigenti all'epoca di contrattualizzazione dell'incarico, tenuto conto del valore della causa, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.), e spese documentate.

Qualora eventi sopravvenuti e non preventivabili comportino maggiori spese, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta al Comune. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

Prima del conferimento dell'incarico l'Avvocato individuato, dovrà comunque trasmettere un preventivo dettagliato per fasi, in forma scritta, in conformità a quanto indicato nei precedenti commi, che tenga conto anche delle attività che il legale prevede di dover porre in essere.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del legale incaricato, potranno essere concesse dal Responsabile del procedimento liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20 % del preventivo, più eventuali spese vive.

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101 del 2018 si informa che i dati forniti dai professionisti sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell'elenco e per l'eventuale conferimento dell'incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pisa.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

I professionisti interessati dovranno far pervenire la domanda e i relativi allegati

entro le **ore 12:00**

del giorno **30 settembre 2026**

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, con la seguente indicazione da inserire nell'oggetto del messaggio

“Domanda di iscrizione nell'Elenco Avvocati e altri Professionisti”.

In particolare il messaggio PEC dovrà contenere, pena la non iscrizione:

la **domanda di iscrizione nell'elenco** redatta in modo conforme al modello allegato al presente Avviso **sottoscritta digitalmente** e contenente una **dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, con la quale il/la richiedente attesti:

1. la propria disponibilità ad assumere incarichi di consulenza ovvero di assistenza, anche stragiudiziale, e difesa in giudizio del Comune di Pisa, con specificazione delle materie e/o degli ambiti di specializzazione in relazione ai quali dichiara detta disponibilità (es. diritto civile, penale, amministrativo, tributario, ecc.), nonché delle giurisdizioni innanzi alle quali è abilitato al patrocinio;
2. di essere regolarmente iscritto/a al proprio Albo professionale, indicando la data di iscrizione;
3. di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
4. di non avere a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio;
5. di non avere in corso incarichi contro il Comune di Pisa per conto di terzi, pubblici o privati;
6. di non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse dell'Ente;
7. di avere in atto una idonea copertura assicurativa per i rischi professionali;
8. di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente avviso;

e, inoltre, se cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, di:

9. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
10. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
11. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE E DEVE ESSERE CORREDATA DA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'.

un sintetico **curriculum professionale**, da cui risulti l'esperienza e la specializzazione maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da documentarsi, preferibilmente, mediante l'indicazione della tipologia di consulenze e di pratiche patrocinate negli ultimi tre anni.

Tutti i requisiti prescritti e autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione della suddetta domanda.

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte, ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti, non saranno prese in considerazione.

9. Colloquio

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare un colloquio con i professionisti che hanno presentato la domanda.

10. Cause di esclusione

Saranno escluse le domande:

- non sottoscritte dal professionista;
- non contenenti la dichiarazione di cui alla lettera A) del precedente paragrafo 8, o contenenti una dichiarazione incompleta in parti essenziali;
- prive di curriculum;
- recanti informazioni che risultino non veritiere;
- presentate da soggetti che risultino in condizioni di esclusione dalla possibilità, ai sensi di legge, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

11. Informazioni

Le Linee Guida per il conferimento di incarichi professionali sono consultabili sul sito del Comune di Pisa.

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione nella home page del sito internet del Comune di Pisa e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Di tale avviso verrà data inoltre informativa all’Ordine degli Avvocati della Toscana e di Roma.

12. Disposizioni finali

L’Ente si riserva inoltre ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca dell'avviso, di non procedere all'approvazione dell'Elenco, ovvero di prorogare il termine di scadenza dell’Avviso qualora per il numero delle domande pervenute non sia tale da assicurare ampia possibilità di scelta e di rotazione, ovvero di non utilizzare l'Elenco in caso di modifiche normative e/o contrattuali che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta la presente procedura.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle Linee Guida e dal presente Avviso, si rinvia alla Legge 31 dicembre 2012 n. 247, ai decreti ministeriali di attuazione della legge citata, al Codice deontologico forense, al DPR 62/2013 Codice di comportamento del Comune di Pisa, ai regolamenti attuativi del Consiglio Nazionale Forense, alle tabelle forensi approvate con Decreto ministeriale, ai provvedimenti e alle linee guida dell’A.N.A.C.

13. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Sandra Ciaramelli.

LA DIRIGENTE

Dr.ssa Cristina Pollegione



COMUNE DI PISA Comune di Pisa	U
Protocollo N.0081627/2026 del 17/07/2026	